

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 50052 Anno 2018**

**Presidente: PRESTIPINO ANTONIO**

**Relatore: PAZIENZA VITTORIO**

**Data Udiienza: 26/09/2018**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ZUCCA Sebastiano Domenico, nato a Pachino (SR) il 03/05/1950

avverso la sentenza emessa in data 09/11/2016 dalla Corte d'Appello di Torino  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta  
Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Gugliotta, che ha concluso  
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 09/11/2016, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza dal Tribunale di Vercelli in data 26/11/2014, con la quale ZUCCA Sebastiano Domenico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di usura di cui ai capi B) e C) della rubrica, oltre al risarcimento del danno in favore di DE MICHELIS Marisa, costituitasi parte civile in relazione a tale ultimo

capo (lo ZUCCA era stato invece assolto dalla residua imputazione di usura di cui al capo A).

2. Ricorre per cassazione lo ZUCCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Si censura, quanto al reato sub B): la motivazione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto di poter superare la mancanza degli assegni che la persona offesa CASTIGLIA Gianluca aveva riferito di aver consegnato al ricorrente; la metodologia applicata dal consulente tecnico, che nel superamento del tasso soglia non si era attenuto al criterio della verifica su base trimestrale; l'illogicità della motivazione della Corte a fronte dell'ipotesi alternativa per cui la consegna degli assegni allo ZUCCA, da parte del socio e della sorella del CASTIGLIA, potevano essere ricondotti a un prestito ottenuto da uno di essi con garanzia dell'altro.

Quanto al reato sub C), il ricorrente lamenta il mancato apprezzamento della genericità degli episodi riferiti (collocazione temporale, frequenza ed ammontare) e la mancata verifica del superamento del tasso soglia con riferimento ad ogni singolo episodio e con il già richiamato metodo della verifica su base trimestrale.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È invero necessario richiamare, da un lato, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non

specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale contesto interpretativo, i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale – in piena sintonia con il giudice di primo grado, ciò che consente di fare applicazione del consolidato indirizzo secondo cui «allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo» (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - e nella riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3. In particolare, quanto al reato sub B), la Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha disatteso l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, soffermandosi sia sull'attendibilità della deposizione del CATALDI quale fondamentale riscontro alla ricostruzione del CASTIGLIA, sia sulla plausibilità delle ragioni da questi addotte in ordine al mancato incasso degli assegni da parte dello ZUCCA, sia anche sull'irrelevanza dell'imprecisione riscontrata sull'importo complessivo delle somme riportati negli assegni (circostanza che anzi deponeva a favore dell'imputato, avendo il consulente calcolato il tasso di interesse sull'importo di € 6.000, anziché 6.400). Si tratta di un percorso argomentativo immune da vizi deducibili in questa sede, anche nella valorizzazione del tasso determinato dal consulente in una misura tale (162,22%) da escludere qualsiasi dubbio sul superamento della soglia usuraria, rispetto ai tassi medi applicabili d operazioni di finanziamento quale quella in contestazione, e da rendere quindi irrilevanti i rilievi difensivi riproposti in appello in ordine alla delimitazione del *tempus commissi delicti*, ecc.

4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda il capo C).

La Corte d'Appello ha ritenuto di confermare la decisione di condanna in primo grado condividendo il giudizio di attendibilità della persona offesa, la cui deposizione è stata ritenuta priva di accanimento e coerente con i fatti in contestazione, ed ha chiarito le ragioni per le quali - atteso il concreto atteggiarsi dei rapporti, comunque connotati da sistematica, evidente sproporzione tra le somme ricevute in prestito e i monili in oro trattiene "per il disturbo" - non era possibile pretendere una maggiore specificazione quanto alla collocazione temporale degli episodi. A tali considerazioni, prive di contraddittorietà o illogicità evidenti qui denunciabili, deve aggiungersi quanto osservato dal giudice di primo

grado in ordine alla riconducibilità della fattispecie nell'alveo della c.d. usura in concreto (attese le non contestate condizioni di difficoltà economica in cui versava la persona offesa, condizioni tra l'altro comunicate da quest'ultima allo ZUCCA), e alla conseguente rilevanza penale della sproporzione tra i vantaggi e compensi ottenuti dall'agente rispetto alla somma erogata, indipendentemente dai valori fissati con decreto ministeriale (in argomento, cfr. Sez. 2, n. 26214 del 29/03/2017, Gallicchio, Rv. 269962, secondo cui «in tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni»).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26 settembre 2018

Il Consigliere estensore  
Vittorio Pazienza



Il Presidente  
Antonio Prestipino

